



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
A LEGALI ESTERNI**

Approvato con Deliberazione n. 785 del 25 agosto 2020

SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

INDICE

PREMESSA	PAG. 1
ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI	3
ART. 3 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO INCARICHI	4
ART. 4 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI	5
ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	6
ART. 6 – RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI	6
ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	6
ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	7
ART. 9 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	7
ART. 10 – RINVIO	7

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è dotata di un Ufficio Legale nell'ambito del Servizio Attività Giuridico Amministrativa posto negli Uffici e Servizi in Staff alla Direzione generale.

L'Ufficio Legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Azienda sanitaria attraverso il personale ad essa assegnato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

Nell'ambito di tale attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda sanitaria possono verificarsi casi in cui risulta opportuno e conveniente affidare il patrocinio a legali esterni in ragione della natura della materia, la particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione, la concomitanza e/o l'urgenza di gestione di incarichi difensivi o di altri carichi di lavoro dell'Ufficio Legale.

Il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore lo stesso giorno, definisce la fattispecie degli incarichi di rappresentanza in giudizio e nelle fasi prodromiche conferiti ad avvocati da parte di pubbliche amministrazioni quali servizi legali, come tali rientranti nella categoria degli appalti di servizi. A norma dell'art. 17, comma 1 lett. d), tuttavia, detti servizi sono esclusi dalla integrale applicazione della disciplina di riferimento, comportando, in ogni caso, il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D.lgs. 50/2016).

La successiva novella al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. 19 novembre 2017, n. 56, è stata recepita nelle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel testo aggiornato al D.lgs. 56/2017 e adottato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, da considerarsi, alla luce della giurisprudenza amministrativa, quali indicazioni non vincolanti volte al corretto adempimento degli obblighi normativi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Alle predette Linee Guida hanno fatto seguito le Linee Guida n. 12 ANAC ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018, emanate allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali, le quali, per quanto di interesse, precisano che l'incarico di patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica lite, in quanto *"esigenza puntuale ed episodica"* e configurando un contratto d'opera intellettuale, può essere ricondotto alle esclusioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. 50/2016, salvi i principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici (così le Premesse, il punto 1, primo cpv., e il punto 1.1.1, delle predette Linee Guida n. 12/2018).

A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 giugno 2019 - C 264/2018 -, nel pronunciarsi in merito alla applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica in materia di affidamento di servizi legali di difesa e/o di consulenza ad avvocati libero professionisti, ha sancito che le prestazioni di cui trattasi possono essere rese *"solo nell'ambito di un rapporto 'intuitu personae' tra l'avvocato e il suo cliente caratterizzato dalla massima riservatezza"*, rapporto *intuitu persone* che, secondo la Corte, comporta altresì la *"libera scelta [n.d.r. da parte del cliente] del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato"*, nonché dalla *"riservatezza del rapporto"*, che *"potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di siffatto appalto nonché la pubblicità che deve esser data a tali condizioni"*, tuttavia lasciando agli Stati membri di stabilirne l'assoggettabilità o meno a dette procedure comparative.

Segnatamente, per quanto attiene il contenzioso derivante da responsabilità civile nelle aziende sanitarie, il programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1350/2012 e con successiva Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 13, ad oggetto: "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale", successivamente modificata con l'art. 48 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28.

Tenuto conto delle indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 24 febbraio 2014 della Regione Emilia-Romagna, in caso di giudizio, può rendersi opportuno il conferimento al legale interno di un mandato congiunto e disgiunto di rappresentanza e difesa dell'Azienda ad un legale esterno, al fine di consentire all'Azienda Ospedaliera di gestire direttamente e senza intermediari il contenzioso anche nella fase avanti all'Autorità giudiziaria e di essere costantemente informata sull'andamento della vertenza, anche in prospettiva di una eventuale definizione in via conciliativa prima della fase decisoria.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24 novembre 2015, inoltre, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è stata ammessa alla fase sperimentale del programma

regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile a fare tempo dal 1/12/2015.

Inoltre, con atto deliberativo n. 603 del 28 aprile 2016 la Giunta regionale ha stabilito che le Aziende sanitarie aderenti alla predetta sperimentazione individuano i legali esterni in piena autonomia, e che, per i sinistri ricompresi in seconda fascia di cui alla propria deliberazione n. 2079/2013, la Regione si farà carico delle spese relative l'assistenza legale solo nel caso in cui le relative spese rientreranno nei parametri tabellari, per scaglione di valore, di cui al D.M. del 10/03/2014 n. 55, o di altri successivi, ridotti del 50%. Modalità di liquidazione che l'Azienda ospedaliera ha deciso di estendere anche ai compensi per prestazioni legali inerenti i sinistri di prima fascia.

ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della difesa tecnica, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si avvale, di norma, dei propri dipendenti assegnati all'Ufficio Legale e abilitati alla professione di avvocato iscritto nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Parma, ai fini della trattazione esclusiva e stabile degli affari dell'ente, secondo il dettato dell'art. 23 della Legge 247/2012.

2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità per il conferimento da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo mandato, come previsto dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

4. La rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Azienda Ospedaliera può essere attribuita dal Direttore Generale della stessa ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materie di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
- b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- c) eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dal solo Ufficio Legale;
- d) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio Legale;
- e) contingenza di un rilevante carico di lavoro dell'Ufficio Legale ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
- f) incompatibilità, conflitto d'interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati interni dell'Azienda Ospedaliera.

5. Il presente regolamento disciplina le condizioni generali dell'affidamento, anche in merito alle modalità di predisposizione dei preventivi e liquidazione dei compensi, che il professionista si obbliga ad adempiere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco.

ART. 2 – ISTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI

1. Al fine di garantire l'osservanza dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - tenuto conto della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa con sentenza del 6 giugno 2019, C 264/2018 - ed allo scopo di assicurare, al contempo, il rapido ed efficace esercizio del potere-dovere di difesa in giudizio, anche in ragione dell'urgenza insita nella maggior parte dei contenziosi introdotti contro l'Azienda e dei brevissimi termini concessi per la costituzione in giudizio in sede di consulenza tecnica preventiva, per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è costituito apposito elenco, suddiviso per materie/sezioni, di professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature.

2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in avviso pubblico, nonché nel presente regolamento.

3. Nella domanda d'iscrizione e nei documenti ad essa acclusi il professionista dovrà specificare una o più materie di preferenza, al fine dell'iscrizione nella relativa sezione dell'elenco, con precisazione che all'interno di ogni sezione l'Azienda necessita specifiche competenze ed esperienze come di seguito descritto:

- diritto civile, con particolare riferimento ai rischi ed al contenzioso derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie;

- diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, con particolare riferimento alle controversie nel pubblico impiego contrattualizzato delle Aziende sanitarie ospedaliere e del personale universitario autorizzato a svolgere funzioni assistenziali;
- diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento agli appalti pubblici, trasparenza, privacy, anticorruzione, accesso atti, procedure concorsuali di reclutamento personale e rapporto di impiego non contrattualizzato;
- giustizia contabile, con particolare riguardo ai giudizi di conto e di responsabilità;
- diritto tributario.

4. L'esperienza tecnica e professionale acquisita nelle specifiche materie di competenza potrà essere autocertificata dal professionista nel curriculum allegato alla domanda di iscrizione.

5. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto ai predetti professionisti in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

6. L'elenco degli avvocati è altresì utilizzato dall'Azienda per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del personale dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista conflitto di interesse, secondo le modalità di cui alla procedura aziendale sull'istituto del patrocinio legale.

ART. 3 –MODALITÀ DI CONFERIMENTO INCARICHI

1. L'incarico esterno di difesa tecnica è un mandato conferito *ad hoc* al professionista dal Direttore Generale. L'affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce, infatti, un contratto di patrocinio legale riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

2. L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente del Servizio Attività Giuridico Amministrativa, previa verifica della relativa copertura finanziaria, seguita dalla sottoscrizione di specifica procura alle liti.

3. La scelta del professionista dovrà essere operata, al fine di garantire la massima professionalità sulla base dell'elenco formato ai sensi del precedente art. 2 e nell'ordine dei seguenti criteri, con precisazione che la tipologia di prestazioni in oggetto è caratterizzata per il rilievo assoluto dei profili di competenza professionale della prestazione intellettuale, che non consente l'affidamento dell'incarico in base a valutazioni unicamente correlate all'elemento economico-finanziario:

- a) specializzazione per materia di competenza come attestata nel curriculum allegato alla domanda di iscrizione;
- b) congruità ed equità del corrispettivo: all'avvocato sarà chiesto di inviare un preventivo sull'attività professionale da formulare dettagliatamente in base alle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche di cui al D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, secondo le previsioni di cui al successivo art. 4;
- c) continuità defensionale nei gradi successivi di giudizio, salvo il possesso da parte del professionista dei requisiti per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- d) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o conferiti in precedenza;
- e) sede giudiziaria della causa.

4. L'Azienda procede al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile e ferma restando la necessità che il profilo individuato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, un criterio di rotazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente e appartenente alla medesima sezione di competenza per materia dell'Elenco aziendale.

Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Azienda al professionista che abbia già trattato in precedenza con esiti positivi la medesima materia;
- in ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare specialità, complessità e delicatezza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una qualificata specializzazione ed esperienza professionale;
- qualora l'Azienda ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate nella materia di riferimento o nell'ipotesi in cui nessuno dei professionisti presenti nell'Elenco soddisfi le esigenze difensive dell'amministrazione.

5. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa proposta del Dirigente del Servizio Attività Giuridico Amministrativa, motivata con illustrazione di specifici motivi di opportunità o insoddisfazione dell'Azienda, allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia. In dette ipotesi l'Azienda si riserva di procedere al conferimento dell'incarico con affidamento diretto.

6. Nel momento in cui il professionista accetta il singolo incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16/10/2014, e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza RC professionale.

7. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

8. Relativamente ai patrocinii dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, la scelta del professionista sarà operata avendo riguardo, in via preliminare, al requisito dell'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

ART. 4 – MODALITA' DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

1. Il preventivo dovrà essere compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 8/03/2018 n. 37, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, indicando, altresì, l'eventuale sconto percentuale che il professionista è disposto a concedere all'Azienda, la necessità di domiciliazione e la relativa spesa.

2. Con specifico riferimento agli incarichi di patrocinio e difesa in materia di responsabilità civile nel sistema sanitario, il preventivo dovrà essere redatto secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 8/03/2018 n. 37, o di quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti del 50%, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 28 aprile 2016 e della determinazione n° 11664 del 20/07/2016 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, salvi i criteri di congruità ed equità. Il preventivo diversamente compilato non verrà tenuto in considerazione dall'Azienda e l'incarico non potrà essere conferito al professionista.

3. La congruità e l'equità del compenso preventivato saranno altresì valutati, sia in aumento che in diminuzione, ad insindacabile e preventivo giudizio dell'Amministrazione e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in considerazione della natura e dell'importanza della prestazione professionale richiesta, nonché dell'urgenza, del pregio dell'attività, della difficoltà e complessità delle tematiche da affrontare e del numero delle parti in causa.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione è libera e ha luogo su domanda del professionista. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, specificando in sede di autocertificazione l'effettivo esercizio della professione per il suddetto periodo;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- essere in regola con i versamenti previdenziali;
- avere sottoscritto idonea polizza RC professionale;
- assenza di condanne penali ovvero carichi penali pendenti per delitto doloso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto d'interesse con l'Azienda Ospedaliera e, comunque, cessazione da almeno un biennio d'incarichi professionali di difesa svolti contro l'Azienda stessa (impegno da estendersi anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante nel periodo di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico forense);
- assenza di cause d'incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Azienda;
- per le vertenze innanzi alle Giurisdizioni Superiori è necessario il requisito dell'iscrizione al relativo Albo Speciale, che sarà oggetto di specifica indicazione nello schema tipo di domanda allegato all'avviso pubblico;
- dichiarare di aderire, in quanto compatibile, alla disciplina del Codice di Comportamento aziendale vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti o provato secondo le diverse modalità previste nell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco. Resta salva la possibilità per l'Azienda di chiedere dimostrazione dei requisiti di cui sopra a mezzo certificazione specifica.

ART. 6 – RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI

1. L'Ufficio Legale segue l'evolversi dei contenziosi affidati a legali del libero foro, trasmette agli stessi le istruzioni ricevute dalla Direzione Aziendale e dalle Strutture competenti o con esse concordate.

2. Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'Ufficio Legale sull'attività svolta, suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito e inoltrando copia di ogni memoria o scritto difensivo redatto nell'adempimento del mandato difensivo e di quelli di controparte, nonché i provvedimenti giudiziali.

3. Il professionista si impegna, altresì, a collaborare con eventuali periti di parte indicati dall'Ente o messi a disposizione dallo stesso tra il proprio personale dipendente.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. L'Ufficio Legale, nei limiti dell'impegno iniziale di spesa e su richiesta motivata del legale incaricato, può provvedere all'erogazione di un fondo spese o di un acconto nella misura massima del 40% del preventivo; eventuali richieste di acconto in misura superiore saranno liquidati solo previa dimostrazione dell'effettiva attività prestata.

2. Al termine della prestazione l'Ufficio Legale istruisce la proposta di liquidazione a saldo delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico in conformità di quanto previsto al precedente art. 4, e delle spese dallo stesso anticipate e dettagliate nel documento fiscale.

3. Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto del conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in

aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia stata formalmente accolta dall'Azienda.

4. Alla conclusione della prestazione, al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista dovrà presentare:

- a) copia del provvedimento finale del procedimento;
- b) il documento fiscale (nota pro forma) riportante il dettaglio di competenze e spese;
- c) su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

5. In caso di estinzione anticipata del giudizio, ad esempio per intervenuta transazione o rinuncia alla causa, o anticipata risoluzione del rapporto, le competenze del professionista saranno liquidate nei limiti dell'attività effettivamente e proficuamente svolta, indipendentemente dall'ammontare del preventivo riportato nell'atto di conferimento dell'incarico.

6. La liquidazione avverrà nei tempi previsti dalla legge per l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire su istanza del professionista, fatti salvi i doveri dello stesso prescritti dalle norme di legge vigenti, o d'ufficio.

2. La cancellazione d'ufficio potrà avvenire su proposta del Dirigente del Servizio Attività Giuridico-Amministrativa quando il professionista:

- abbia perso i requisiti minimi per l'iscrizione di cui al precedente art. 5;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze, anche in termini di violazione del Codice di Comportamento aziendale.

3. La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa.

ART. 9 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO

1. L'elenco avrà validità di diciotto (18) mesi a decorrere dalla deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Prima di ogni scadenza l'Azienda provvederà a pubblicare idoneo avviso per la formazione di un nuovo elenco.

3. L'aggiornamento dell'elenco avverrà ad ogni scadenza, sulla base delle istanze di iscrizione che perverranno all'Azienda nei termini previsti dallo stesso avviso pubblico

ART. 10 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.